

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/110/CE ⁽¹⁾, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea, o comunque avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2003/110/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 5 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 321, pag. 26.

Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-59/07)

(2007/C 69/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE ⁽¹⁾, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, o comunque avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2003/109/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 23 gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 16, 2004, pag. 44.

Ricorso presentato il 7 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-60/07)

(2007/C 69/28)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šmerdová e L. Pignataro, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva della Commissione 22 marzo 2004, 2004/33/CE ⁽¹⁾, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti o non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 9, n. 1, della detta direttiva;
- condannare la Repubblica ceca alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per trasporre nel diritto interno la direttiva è scaduto l'8 febbraio 2005.

⁽¹⁾ GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.

Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-62/07)

(2007/C 69/29)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Stromsky et D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/28/CE ⁽¹⁾ della Commissione dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/28/CE è scaduto il 29 gennaio 2006.

⁽¹⁾ GU L 91, p. 13.

Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-63/07)

(2007/C 69/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuzschitz e I. Kaufmann-Bühler)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/44/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi deri-

vanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni;

- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2005.

⁽¹⁾ GU L 177, pag. 13.

Ricorso presentato l'8 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-64/07)

(2007/C 69/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/42/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE ⁽¹⁾ o, non avendole comunque comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14 della detta direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese del presente procedimento.